

ID 16501



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 972/DA del 06 DIC. 2018

Oggetto: Contenzioso Scurria Rosalba/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Francesca Benedetto

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 1835/17, tra le parti Scurria Rosalba/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2100/18 del 15/11/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 420,00 oltre interessi per € 1,21 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 373,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 437,68 da distrarsi al patrocinatore avv. Francesca Benedetto, come da conteggio inviato dall'avv. Benedetto, per un totale complessivo di € 858,89;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 858,89 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2100/18 del 15/11/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 421,21 a favore di Scurria Rosalba nata a Messina il 15/04/1974 c.f. SCRRLB74D55F158P tramite bonifico sul c/c IT84P 01030 82490 000001 294836 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 437,68 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Francesca Benedetto nata a Barletta il 31/12/1972 c.f. BNDFNC72T71A669Z, tramite bonifico sul c/c IT15X 01030 82490 000001 506465 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADIC SICILIANE

Impegno n. 3567 Atto 972 del 2018Importo € 858,89Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018Messina 11-12-18 Il Funzionario

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: francesca.benedetto@avvocatipatti.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

CC:

Ricevuto il: 05/12/2018 10:38 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: sentenza n° 2100/18 G.d.P. di Messina - SCURRIA Rosalba

Priorità: normale

[20.18 Scurria-CAS.pdf\(44206\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#)
[RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Come da Vs. richiesta, allego la documentazione necessaria al fine di procedere alla liquidazione delle somme portate dalla sentenza in oggetto indicata. SORTE LIQUIDATA IN SENTENZA € 420,00; Rivalutazione e interessi conteggiati come indicato in sentenza € 1,21; TOTALE € 421,21; Il pagamento andrà eseguito al seguente codice IBAN intestato all'Ing. Scurria Rosalba presso MPS Ag. S.Agata Militello (ME): IT84P0103082490000001294836. Come richiesto allego copia della fattura n. 20/18 intestata alla Cliente. Cordialmente Avv. Francesca Benedetto S. Agata Militello (ME) tel. 338.6523436 Mail: francescab72@gmail.com

AVV. FRANCESCA BENEDETTO

Via Puccini 21 tel / fax 0941 701809 - 98076 - S. Agata Militello (ME)

Cod. Fisc. BNDFNC72T71A669Z - Partita Iva n. 02560580835

PEC: francesca.benedetto@avvocatipatti.it

FATTURA N. 20/18 DEL 29/11/2018

SCURRIA ROSALBA (SCRRLB74D55F158P)

Via Cosenz 1/A - 98076 S. Agata di Militello (ME)

Diritti, onorari e spese sent. 2100/2018 Giudice di Pace di Messina c/ CAS -

Pagamento effettuato dal **CONSORZIO AUTOSTRADE PER LA SICILIA**, (P.IVA: 01962420830) in pers. del leg. rapp.te p.t. con sede in C.da Scoppo, 98122 Messina

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 330,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 49,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 15,18
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 43,00
Totale documento	€ 437,68

Operazione non soggetta a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-75, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

Imposta di bollo assolta sull'originale.

Avv. Francesca Benedetto



AVV. FRANCESCA BENEDETTO

Monte dei Paschi di Siena Ag. S. Agata Militello (ME)

Iban: IT15X0103082490000001506465





Scrivi qui il testo di ri

Intera cassetta postale



Opzioni



Disconnetti

Posta

Calendario

Contatti

Deleted Items (63)

Drafts [4]

Inbox (40)

Junk E-Mail

Sent Items

Fai clic per visualizzare tutte le cartelle

Eliana Vinci

GENNARO (2)

MANGIONE (1)

PASQUINELLI (23)

Santo Spagnolo (5)

password

Gestione delle cartelle...

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra Chiudi

Fw: I: Fwd: nuovo incarico Atto di Citazione, Scurria Rosalba - CATNEW-16-0160

florinda russotto [florindarussotto@yahoo.it]

Per tutelare la tua privacy, ho bloccato alcuni contenuti di questo messaggio. Se sei certo che questo messaggio proviene da un mittente attendibile e vuoi riabilitare le funzionalità bloccate, fai clic qui.

Inviato: mercoledì 28 novembre 2018 16:40

A: Chiara Pasquinelli - Sircus S. R. L. [cpasquinelli@sircus.it]; Geltrude Bonura [avv.bonura.partners@gmail.com]; ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

Allegati: [sentenza scurria .pdf \(5 MB\)](#)

Gentilissimi,
allego alla presente copia della sentenza di accoglimento della domanda.
Vi è distrazione.
Cordialità
Studio legale bonura

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**
Prot. 27637
del 03-12-2018 Sez. A



Mail priva di virus. www.avast.com

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
03 DIC. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Sm



Connesso a Microsoft Exchange

N. 2100/17 P. Sent.
N. 1835/17 P.A.C.
N. 10577/18 C. C.
N. / P. C.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA**

Il Giudice di Pace di Messina, Dott.ssa Elena Ramatelli, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1835 el Registro Generale Contenzioso del 2017

TRA

SCURRIA ROSALBA, c.f. SCRRLB74D55F158P, residente in S. Agata Militello elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, Via Puccini n. 21 presso lo studio dell'avv. Francesca Benedetto, che la rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato.

ATTRICE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina C. da Scoppo, Viale Bocchetta (P.Iva 01962420830), elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio Emanuele, 161, presso lo studio dell'avv. Geltrude Bonura che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTO

avente per OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni delle parti. Si insiste in tutte le domande formulate negli atti

e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 10/03/2017, Scurria Rosalba conveniva in giudizio innanzi a questo giudice il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento del danno riportato dall'autovettura di sua proprietà allorchè, in data 31/10/2016, mentre percorreva l'autostrada A20 con direzione Me, giunta al Km.47+400, sotto il cavalcavia n. 17, prima dello svincolo di Barcellona P.G. l'autovettura era stata colpita sul parabrezza da pezzi di calcinaccio che cadevano dal cavalcavia stesso.

Sosteneva di avere subito un danno di Euro 420,00 giusta fattura n. 761 del 05/11/2016 della Lanza Service di Torrenova che il Consorzio Autostradale, nonostante messo in mora quale responsabile della manutenzione autostradale, non aveva risarcito.

Il Consorzio per le autostrade Siciliane, costituitosi in giudizio, contestava gli assunti di parte avversa poiché infondati, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, ammessi ed espletati i mezzi istruttori, all'udienza del 10/03/2018, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che la domanda proposta da Scurria Rosalba sia fondata e vada accolta nei limiti qui di seguito specificati.

La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex

art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni: la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811); la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279); posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incomodi e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità

d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario.

Corollario di tale prospettiva è che ove, per l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ..

Segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti.

In particolare, per le autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del 1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ. 15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308). Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri

dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).

Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).

Ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della strada per danni conseguenti all'utilizzo della stessa da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto). Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A.,

mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit.).

Venendo al caso di specie, alla luce dell'istruttoria svolta, deve ritenersi l'imputabilità all'Ente gestore del fatto illecito occorso all'attore.

Ed infatti, parte attrice, come suo onere, ha dimostrato il nesso di causalità tra la anomalia dei luoghi ed il danno subito dall'autovettura.

Crisci Damiano, dipendente della ditta Augusto snc presente sui luoghi ha narrato quanto segue: "... sono dipendente della ditta sopra indicata alla quale è stata assegnata la sorveglianza e manutenzione del tratto autostradale gestito dalle Autostrade Siciliane; con riguardo alla circostanza di cui all'atto di citazione non ricordo la data ma posso confermare i fatti perché mi trovavo con la squadra sotto il cavalcavia n. 17 per una manutenzione del deflusso delle acque, essendosi poco prima verificato un acquaplaning; preciso che, mentre eseguivamo le suddette operazioni, transitava la Wolkswagen Golf e sentivo un colpo e vidi l'auto accostarsi subito dopo; mi avvicinai all'auto in quanto è compito della nostra squadra e verificavo che il parabrezza era danneggiato e chiamavo il centro radio del CAS che poi allertava la Polizia Stradale; confermo di essere stato io a rendere la dichiarazione al centro radio di cui alla copia fotostatica che mi viene esibita, allegata

al fascicolo di parte resistente al foglio 17216 del 31/10/2016; chiarisco che come dichiarato al centro radio la vettura aveva subito danni al parabrezza a seguito della caduta di calcinacci.

Il teste Belardinelli Alessandro, capo pattuglia della Polizia Stradale intervenuta sul posto ha così rievocato l'accaduto: "... sono a conoscenza dei fatti di causa poiché intervenuto per i rilievi del caso con la pattuglia sui luoghi del sinistro; confermo la circostanza di cui alla lettera A) in relazione al giorno e all'ora del sinistro; ricordo che sui luoghi vi era un squadra di manutenzione del CAS che eseguiva lavori in adiacenza al cavalcavia; è stata proprio questa squadra che allertava il centro radio che poi ha provveduto a dare segnalazione del nostro intervento. Confermo il danneggiamento al veicolo nel parabrezza ma non ricordo se abbiamo rilevato la presenza di calcinacci sul manto stradale e, comunque, nessuna segnalazione al riguardo è stata riferita nel prontuario redatto sui luoghi; non posso riferire se la lesione al parabrezza fosse dovuta alla caduta di calcinacci o ad altro evento.

Non vi è ragione alcuna, processualmente accertata, per negare attendibilità alla ricostruzione della vicenda ad opera dei suddetti teste che appare chiara e circostanziata ed immune da contraddizioni e che, pertanto, può assumere rilievo ai fini della dimostrazione dello snodarsi dei fatti così come descritti in citazione. In particolare il teste Crascì ha confermato sia la circostanza della presenza sul luogo della autovettura che del danneggiamento al parabrezza a causa della caduta di calcinacci. Lo snodarsi dei fatti narrato dai testi ha, d'altronde, trovato riscontro nelle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul

posto a causa del sinistro da cui emerge che l'autovettura di parte attrice presentava danni al parabrezza.

Gli agenti hanno, inoltre, raccolto la dichiarazione della conducente dell'autovettura di parte attrice che, nell'immediatezza del fatto, riferiva che mentre passava sotto il cavalcavia l'autovettura aveva subito danni al parabrezza a causa del distacco di calcinacci.

A fronte di tale quadro probatorio, che ha confermato il fatto storico della anomalia del cavalcavia, parte convenuta nessun elemento di prova ha offerto al fine di dimostrare l'imprevedibilità della anomala condizione del tratto autostradale (a tal fine non rilevando la circostanza che nelle ore precedenti non vi fossero state segnalazioni) e, pertanto, non conosciuta ed eliminata tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e manutenzione (Cass. civ. 298/2003; n. 15042/2008; n. 20427/2008, cit.; Cass. 2009 n. 8157). Nessun elemento in via documentale o orale è stato fornito da parte convenuta per accertare inequivocabilmente l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare l'anomalia.

Acclarata la responsabilità in ordine all'an, occorre ora valutare la congruità della richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, quantificata, in Euro 420,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

Con riferimento ai danni riportati dalla autovettura di parte attrice e quantificati in Euro 420,00 sulla base della fattura n. 761/2015 ritiene questo giudice che gli stessi possano essere liquidati, sulla scorta delle prove orali e documentali suddette, da cui è emerso un danno al parabrezza, tenuto conto che le voci di danno in essa indicate non sono

state contestate da parte convenuta che nulla di specifico ha ritenuto di dovere addurre al riguardo, in Euro 420,00 iva compresa.

Sulla somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, come da domanda ed in base ai pacifici principi generali, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per consolidata giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta costituita e si liquidano sulla base dei parametri di cui al DM 55/14, avuto riguardo a alla natura, oggetto e semplicità delle questioni trattate in Euro 330,00, oltre Euro 43,00 per spese, Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.

P.Q.M.

Il Giudice Di Pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Scurria Rosalba, con atto di citazione notificato il 10/03/2017, ogni contraria istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di Euro 420,00 oltre rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, dal momento del fatto, sulla somma capitale via via rivalutata e sino al saldo;

2) condanna Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del

legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'attrice dei compensi di giudizio nella misura di Euro 330,00, oltre Euro 43,00 per spese, Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore del difensore anticipatario avv. Francesca Benedetto.

Così deciso in Messina il 15/11/2018

Il Giudice
(Elena Ramatelli)

Deposito in Cancelleria
il 15.11.18
Dott. Stefano ILARDO